



CITTÀ DI ARZANO

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 147 DEL 16/10/2026

Istruttore: Ing. Alfieri Umberto Maria

Registro di AREA N. 64 del 16/10/2026

OGGETTO: Ordinanza ex art 50 Tuel

IL SINDACO

VISTO l'esposto pervenuto agli uffici comunali, con il quale è stata segnalata la presenza di materiale presumibilmente contenente amianto in cattivo stato di conservazione;

VISTO il verbale di sopralluogo congiunto eseguito in data 15.10.2026, dal quale è stata accertata la presenza effettiva di manufatti in matrice cementizia (presumibilmente amianto) lesionati e potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità e la salute pubblica;

VISTO che in pari data è stata emessa la contingente ordinanza di sgombero n. 146 a carico degli occupanti dell'immobile interessato al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute delle persone;

DATO ATTO che il proprietario dell'immobile interessato dal presente provvedimento risulta essere la sig.ra --- omissis... - --nata a --- omissis... ---) il --- omissis... --- C.F. --- omissis... ---;

RITENUTO indispensabile disporre con immediatezza la messa in sicurezza d'urgenza dell'area e la caratterizzazione del materiale al fine di confermare la presenza di amianto e pianificare le successive operazioni di bonifica e smaltimento a norma di legge;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- La Legge 27 marzo 1992, n. 257 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto");
- Il D.M. 6 settembre 1994 (Metodologie analitiche per il controllo e la bonifica dei materiali contenenti amianto).
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica nell'ambito del territorio comunale;

ORDINA

alla sig.ra --- omissis... --- nata a --- omissis... ---il --- omissis... --- C.F. --- omissis... ---;

all'Amministratore di Condominio di --- omissis... --- C.F. --- omissis... ---

ciascuno per le proprie competenze e responsabilità giuridiche

- la messa in sicurezza immediata dell'area interdetta, impedendo l'accesso a persone non autorizzate e adottando ogni misura tecnica idonea a prevenire la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente;
- la caratterizzazione tecnica del materiale sospetto, finalizzata a verificare la reale presenza di amianto e a definirne lo stato di degrado;
- la trasmissione della relazione tecnica di caratterizzazione e del piano d'intervento agli uffici comunali competenti e all'ASL territorialmente competente entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente ordinanza;
- la successiva rimozione e bonifica dei materiali, subordinatamente agli esiti della caratterizzazione e previa presentazione di apposito Piano di Lavoro all'organo di vigilanza competente.

AVVERTE

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza nei termini prescritti, si provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, con rivalsa delle spese e denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia notificata a cura della Polizia Locale al soggetto destinatario sopra identificati;

che copia della stessa sia trasmessa, a mezzo PEC:

- all'Amministratore di Condominio palumbocondominio@pec.it
- all'Asl Napoli 2 Nord, protocollo@pec.aslnapoli2nord.it;
- all'ARPAC Campania arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it
- al Dirigente Area Tecnica;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Settore Ambiente e Patrimonio.

per quanto di rispettiva competenza.

AVVERTE ALTRESÌ

- che il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 21-bis della Legge n. 241/1990, ferma restando la sua immediata esecutività in ragione delle esigenze cautelari e di urgenza sopra rappresentate;
- che l'esecuzione coattiva avverrà nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 21-ter della Legge n. 241/1990 e dalle ulteriori disposizioni applicabili;
- che l'inosservanza del presente provvedimento sarà valutata ai fini dell'applicazione delle disposizioni sanzionatorie, anche penali, eventualmente applicabili, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è l'ing. Umberto Maria Alfieri, Dirigente della III Area Tecnica.

Il Dirigente

ing. Umberto Maria Alfieri

Dalla sede municipale, 16/10/2026

IL SINDACO
Dott. Vitagliano Giuseppe

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ARZANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente atto avente oggetto: Ordinanza ex art 50 Tuel è stato pubblicato all'albo pretorio al numero 1614 il giorno 16/10/2026 e vi rimarrà fino al giorno 31/10/2026.

Arzano, li 16/10/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Raffaella Pennacchio